



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione dei lavori di adeguamento fognario relativi al Fabbricato 16 a Santa Marta.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATO: il decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA: l'ordinanza n° 150/2009 in data 21/12/2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'ordinanza n° 150/2009 del 21/12/2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1298 del 04/04/2025;

VISTO: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA: la nota con protocollo Adsp Mas. n° 13621 assunta in data 26 giugno 2025, con cui la Società Prosdocimo S.r.l., con sede in Via Barbariga 73, 35010 Vigonza - Padova, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale, in relazione alla necessità di realizzare degli scavi relativi all'esecuzione dei lavori di adeguamento fognario relativi al Fabbricato 16 a Santa Marta;

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Venezia interessata dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Dal 22 ottobre 2025 al 22 novembre 2025, la Società Prosdocimo S.r.l. eseguirà interventi a terra nell'area di S. Marta, tra il fabbricato n. 16 e il fabbricato n. 13, finalizzati alla manutenzione straordinaria degli impianti fognari del Fabbricato 16.

I lavori comporteranno l'istituzione di un'area di cantiere e la temporanea soppressione degli stalli di sosta situati nell'area indicata nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale, pedonale e aree di sosta

Dal giorno 22 ottobre 2025 ore 07:00 al 22 ottobre 2025 ore 19:00 nell'area di cantiere indicata in premessa e meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, è disposta la soppressione temporanea degli stalli di sosta presenti nell'area interessata dai lavori.

Altresì all'interno dell'area di cantiere sono vietate la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale della Prosdocimo S.r.l e/o dell'impresa appaltante e dei mezzi che dovranno accedere nell'area di cantiere per necessità operative.

Il cantiere sarà dotato di un passo carraio destinato all'accesso dei mezzi d'opera e del personale dell'impresa esecutrice dei lavori; tale passo carraio dovrà essere mantenuto costantemente sgombro e libero da qualsiasi ostacolo, al fine di garantire in ogni momento l'accesso e l'uscita dei mezzi e dei veicoli impiegati per le attività di cantiere. È fatto divieto assoluto di sosta o ingombro nell'area antistante il passo carraio, anche temporaneo, da parte di veicoli non autorizzati.

ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Società Prosdocimo s.r.l., ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";



2. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
3. il cantiere deve essere opportunamente delimitato e segnalato con opportuna cartellonistica e barriere (o altro elemento idoneo di pari efficacia). Tutta la segnaletica deve essere integrata in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante;
4. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza;
5. impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere, in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino delle condizioni di sicurezza;
6. qualora siano presenti in cantiere macchine operatrici che operano in prossimità dei percorsi pedonali, aree di sosta limitrofe o viabilità ordinaria, i cui movimenti potrebbero interferire o creare situazioni di pericolo per la circolazione di persone o mezzi, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e garantire la sicurezza dei soggetti terzi in transito e prossimità;
7. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 4 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.



ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 22 ottobre 2025 ore 07.00. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l’ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell’ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL DIRETTORE

Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Planimetria cantiere